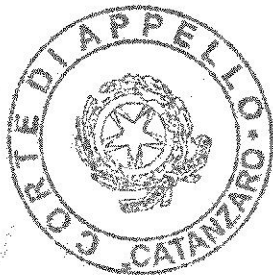


Sent 132/09
Orn 1970

n° 612/2005 RG

Serra +5 c/ Pinto + altri

Rep! 790
Copia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
III Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio e così composta:

- | | | |
|-------------------|------------|------------------|
| 1) Dr. Gianfranco | MIGLIACCIO | Presidente |
| 2) Dr. Rita | MAJORE | Consigliere |
| 3) Dr. Claudia | DE MARTIN | Consigliere Rel. |

Ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005, ritenuta per la decisione all'udienza celebrata il 14.04.2009 e vertente

TRA

SERRA Ugo, LAVORATO Teresa, LAVORATO Annetta,
SCORZAFAVE Salvatore, SCORZAFAVE Vincenzo e
SCORZAFAVE Antonio elettivamente domiciliati in Catanzaro via Crispi n. 70 presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Amato, rappresentati e difesi dall'avv.to Angelo Lavorato in virtù di procura redatta a margine dell'atto di appello;

= APPELLANTI =

CONTRO

PINTO avv.to Francesco Antonio, rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Corigliano Stazione (CS) via Lucania n. 9;

= APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE=

NONCHE'

CORISTA Alfonso, PALMIERI Elena, PILUSO Alfonso, PILUSO Tina, SANTO Maria;

= APPELLATI NON COSTITUITI=

sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per gli appellanti: " Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la nullità della sentenza impugnata. In subordine accogliere i motivi d'appello proposti e riformare la sentenza impugnata mettendo a carico di tutti i condomini, in conseguenza dei millesimi posseduti, le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori necessari e per ripristinare l'ala del palazzo de quo che insiste su via Garopoli del Comune di Corigliano Calabro. Mettere le spese e competenze del doppio grado di giudizio in riforma dell'impugnata sentenza a carico dell'iniziale ricorrente o compensarle in toto. "

Per l'appellato-appellante incidentale " Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così decidere: preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per violazioni di legge e violazioni processuali di rito. Nel merito: rigettare l'appello principale proposto dagli appellanti Scorzafave Giuseppe (e suoi aventi causa nel rapporto successorio, per come costituiti nel presente giudizio) Lavorato Annetta e dei coniugi Serra Ugo- Lavorato Teresa,

perché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza ad eccezione della parte attinente all'appello incidentale; accogliere l'appello incidentale nei confronti di Calmieri Elena; con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, nei confronti dei soli appellanti Scorzafave Giuseppe (e loro aventi causa nel rapporto successorio per come costituiti nel presente giudizio), Lavorato Annetta e dei coniugi Serra Ugo e Lavorato Teresa."

Svolgimento del processo

La vicenda processuale in primo grado è così esposta nell'impugnata sentenza: << Nell'atto di citazione in riassunzione di causa così descrive il fatto l'attore: con ricorso per denuncia di danno temuto al sig. Pretore di Corigliano Calabro l'avv.to Pinto chiedeva un provvedimento d'urgenza onde evitare il pericolo di crollo di un'ala del palazzo, do proprietà dei convenuti, che insiste su una strada pubblica. Veniva allegata perizia giurata, corrispondenza epistolare, atti di un processo penale. Venivano esperite due consulenze tecniche d'ufficio che permettevano al sig. Pretore di emettere tutti i provvedimenti idonei a scagionare un pericolo di crollo con ordinanza emessa fuori udienza in data 6/10/1989. Detta ordinanza non è stata mai eseguita in quanto il condominio non ha mai avuto un legale rappresentante, per cui l'avv.to Pinto ha rivolto istanza al sig. Pretore affinché nominasse un curatore speciale a norma dell'art, 65 disp., att. cc 80 c.p.c perriceversi agli atti notificati, nonché dare esecuzione, nelle forme di legge, alla succitata ordinanza. La richiesta veniva rigettata con ordinanza emessa fuori udienza in data 20/11/1989. Poiché dalla CTU è emerso che il valore di causa eccedeva la competenza del giudice adito lo stesso ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Rossano fissando il termine di giorni sessanta per la

riassunzione. L'avv.to Pinto con atto del 16.02.1990 ha riassunto il giudizio citando Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta e Corista Alfonso, Palmieri Elena, eredi Piluso Giuseppe 1) per sentir accertare e dichiarare che la responsabilità della situazione di pericolo verificatasi sull'ala del palazzo di proprietà dei convenuti, che insiste su via Garopoli è da addebitare esclusivamente ai sigg.ri Serra Ugo Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta; 2) accertare e dichiarare che la responsabilità per i danni provocati nella casa di abitazione dell'avv.to Pinto sono da imputare ai lavori abusivi eseguiti dai sigg.ri Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta; 3) conseguentemente condannare gli stessi al pagamento della somma dovuta dall'avv.to Pinto a norma dell'art. 1123 per gli interventi sull'ala condominiale del palazzo che insiste su via Garopoli; 4) condannare gli stessi al risarcimento dei danni provocati nell'appartamento di proprietà dell'avv.to Pinto nonché all'ulteriore risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa poiché l'avv.to Pinto non ha trovato acquirenti per la vendita dell'immobile de quo in conseguenza di detta situazione di pericolo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. I convenuti Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe e Lavorato Annetta si sono costituiti in giudizio riportandosi in tutto a quanto eccepito nella comparsa di risposta e di costituzione fatta dinanzi al Pretore di Corigliano C. e, in particolare, fanno rilevare che lo stato di degrado raggiunto dall'immobile è soltanto attribuibile all'incuria di tutti i comproprietari del fabbricato così come la maggior parte dei danni che si lamentano sussistere nella stanza del ricorrente sono addebitabili alla sua incuria consistita nel non aver operato nessun intervento perché non si verificasse. Concludono chiedendo il rigetto della proposta domanda e la



M. U.

condanna del ricorrente attore alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarsi a favore dell'avv.to Angelo Lavorato; Palmieri Elena si è regolarmente costituita in giudizio ed ha chiesto, anche sulla base delle acquisite risultanze istruttorie e le ammissioni delle altre parti in giudizio, di essere dichiarata estranea al giudizio in quanto occupa un appartamento a piano terra dello stabile per il quale è causa e non ha realizzato alcuna opera intesa a modificare le strutture dello stabile condominiale. La difesa della Palmieri fa rilevare, inoltre, che né Pinto Francesco né le altre parti in giudizio hanno instaurato alcuna domanda nei confronti della convenuta Palmieri della quale hanno chiesto l'assoluzione da ogni responsabilità per essere rimasta estranea al contenzioso il quale ha interessato unicamente il Pinto e le altre parti costituite in giudizio. Corista Alfonso, eredi Piluso Giuseppe non si sono costituiti in giudizio. Nelle more veniva dichiarato il decesso di Scorzafave Giuseppe e l'attore chiedeva ed otteneva termine per la riassunzione della causa nei confronti degli eredi che si sono regolarmente costituiti in giudizio. Sono stati prodotti documenti ed escusso un teste.>>

Il Tribunale di Rossano Sezione Stralcio, con sentenza in data 19 aprile 2004 così pronunciava: << Dichiaro che la responsabilità della situazione di pericolo verificatasi sull'ala del palazzo di proprietà dei convenuti che insiste su via Garopoli è da addebitare esclusivamente ai sigg. ri Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta; 2) condanna Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe e per esso deceduto i suoi aventi causa e Lavorato Annetta al pagamento in solido, a titolo di risarcimento danni in favore dell'avv.to Francesco Antonio Pinto della somma di € 35.842,10 oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali a far tempo dalla data di riassunzione dichiarando, altresì non dovuto da

M. Ugo

esso avv.to Pinto il risarcimento di alcun tipo di danno perché non provato; 3) condanna Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe e per esso deceduto i suoi aventi causa e Lavorato Annetta al pagamento, in solido, in favore dell'avv.to Francesco Antonio Pinto per le spese e competenze del giudizio della somma complessiva di € 4.681,57 di cui € 181,57 per spese, € 2.000,00 per diritti, € 2.500,00 per onorario oltre maggiorazione forfetaria, Iva e Cpa come per legge; 4) condanna Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe e per esso deceduto i suoi aventi causa e Lavorato Annetta al pagamento, in solido in favore dell'avv.to Francesco Antonio Pinto per le spese e competenze (oltre accessori) anticipate per i CTU per come liquidate dal Pretore di Corigliano Calabro; 5) dichiara Palmieri Elena, Corista Alfondo ed eredi Piluso Giuseppe estranei al presente giudizio dal quale pertanto vanno estromessi; 6) condanna Francesco Antonio Pinto al pagamento in favore della Palmieri Elena delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 2.750,96 di cui € 250,96 per spese, € 1.000,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari.>>

Avverso tale decisione proponevano appello Serra Ugo, Lavorato Teresa, Lavorato Annetta, Scorzafave Salvatore, Scorzafave Vincenzo e Scorzafave Antonio con atto notificato il 5-9 maggio 2005 affidando le proprie difese a quattro motivi di gravame. Denunciavano con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 3 e 4 per non essere state riportate le conclusioni delle parti ed in particolare quelle rassegnate da essi appellanti e perché priva di qualsivoglia motivazione. Con il secondo motivo di gravame denunciavano l'erronea e mancata valutazione della prova e l'errato e mancato controllo delle consulenze d'ufficio e di parte presenti nel processo, la violazione dell'art. 2697 c.c. dell'art. 116 c.p.c e dell'art. 118 disp att. Segnalavano al riguardo che il ricorrente non aveva sulla



Handwritten mark resembling a stylized 'V' or '1'.

Handwritten signature or initials.

base delle risultanze istruttorie fornito prova alcuna di quanto asserito e segnatamente deducevano che l'istruttoria aveva accelerato il tipo di interventi eseguiti negli appartamenti di essi appellanti, interventi che nulla avevano a che fare con la costruzione dei due piani abusivi che sulla base delle c.t.u. sarebbero stati concausa del pericolo di crollo. Rilevavano ad ogni buon fine che il suddetto timore ravvisato dal c.t.u. era stato smentito dal trascorrere degli eventi giacchè ad oltre 17 anni dalle relazioni di consulenza, senza che sul manufatto fosse stato effettuato alcun lavoro di ripristino, nulla era accaduto. Con il terzo motivo di gravame denunciavano la contraddittorietà della sentenza ed il travisamento dei fatti in cui era incorso il primo giudice. Rilevavano al riguardo che mentre il c.t.u. aveva riferito che l'immobile versava nelle condizioni descritte per una pluralità di ragioni date dalla vetustà, dal traffico sottostante, dai carichi per le intervenute sopraelevazioni e dalle fessure e dal pluviale condominiale, il tribunale di Rossano aveva omesso di valutare quanto rappresentato dal consulente e ritenuto inopinatamente di addossare tutta la responsabilità ad essi condomini appellanti. Con il quarto motivo di gravame lamentavano l'ultrapetizione in relazione alla sentenza di condanna al pagamento di € 35.842,10 rappresentando che con tale somma venivano posti a carico di essi appellanti i costi del ripristino dell'intera ala del palazzo, mentre la domanda proposta dal Pinto aveva riguardo al solo risarcimento del danno subito dalla sua proprietà individuale. Ciò premesso, citavano in giudizio avanti a questa Corte Pinto Francesco Antonio, Corista Alfonso, Palmieri Elena, Piluso Alfonso, Piluso Tina e Santo Maria per sentir accogliere le conclusioni di cui in premessa.

Si costituiva ritualmente con atto depositato in cancelleria il 12 luglio 2005 Pinto Francesco Antonio per resistere all'appello del quale

chiedeva il rigetto e spiegare appello incidentale avverso il capo di sentenza con il quale era stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Palmieri Elena, chiedendo che in riforma della sentenza le stesse fossero poste a carico degli attuali appellanti.

All'udienza di prima comparizione parte appellante chiedeva termine per produrre l'originale dell'atto di appello notificato e parte appellata chiedeva la declaratoria di inammissibilità del gravame principale non essendo avvenuta la costituzione dell'appellante nelle forme di legge.

All'udienza del 16 dicembre 2005 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio. All'udienza del 14 aprile 2009 essa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Palmieri Elena in proprio ed in qualità di erede di Corista Alfonso, Piluso Alfonso, Piluso Tina e Santo Maria non costituitisi in giudizio benché ritualmente evocati.

Quanto all'eccezione di improcedibilità dell'appello per la mancata regolare costituzione in giudizio della parte appellante essa va disattesa.

Invero, parte appellante ha proceduto alla costituzione nel presente grado a mezzo deposito in data 14 maggio 2005 (e, quindi, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione avvenuta il 5 maggio 2005) della copia dell'atto di citazione in appello notificato e della nota di iscrizione a ruolo. Il dedotto vizio della procedura afferisce, pertanto, al mancato deposito dell'originale notificato.

Orbene, vi è da rilevare che l'omissione in cui è indubbiamente incorsa la parte appellante non comporta l'improcedibilità dell'appello costituendo essa una mera irregolarità nelle formalità di costituzione e senza conseguenza alcuna per i diritti di difesa di controparte o di

violazione del contraddittorio (sul punto Cass. 23027/2004).

Venendo, quindi, alla disamina dei motivi di gravame deve osservarsi che non risulta trasmesso il fascicolo relativo alla fase cautelare del giudizio per danno temuto svoltosi avanti al Pretore di Corigliano (del quale risulta disposta l'acquisizione al fascicolo del merito celebratori avanti al tribunale di Rossano e definito con la sentenza oggetto della presente impugnazione).

Reputa questo collegio superflua l'acquisizione del detto fascicolo della fase cautelare essendo state allegare al fascicolo di primo grado di parte appellata la copia delle relazioni di CTU esperite in quella fase dall'ing. Vincenzo Romio e dall'ing. Fausto Martire necessarie al fine di decidere. Ugualmente non è in contestazione il contenuto dell'ordinanza 6.10.1989 emessa dal pretore di Corigliano all'esito della fase cautelare con la quale veniva ingiunta a tutti i condomini del fabbricato sito in Corigliano Calabro alle vie Regina Elena e Garopoli l'esecuzione dei lavori di consolidamento ivi descritti.

Preliminare alla disamina dei motivi di gravame è l'integrazione della descrizione dei fatti posti a fondamento della presente controversia, sommariamente esposti nello svolgimento del processo redatto dal giudice di prime cure e sopra trascritto.

Come appena evidenziato il pretore nell'adottare il provvedimento conclusivo della fase cautelare indicava come destinatari dell'ordine di esecuzione dei lavori di consolidamento e manutenzione del fabbricato tutti i condomini dei quali aveva in precedenza ordinato l'evocazione in giudizio.

Orbene, nell'atto di riassunzione del giudizio per la successiva fase del merito Pinto Francesco Antonio dopo avere dato atto di quanto sopra e chiarito che << la detta ordinanza non è stata ancora eseguita in quanto il condominio non ha mai avuto un legale rappresentante per

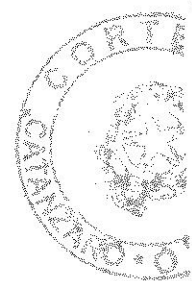
1

M. U.

cui l'avv.to Pinto ha rivolto istanza al sig. Pretore affinché nominasse un curatore speciale a norma dell'art. 65 disp. att. c.c. e 80 c.p.c. perriceversi gli atti notificati nonché dare esecuzione nelle forme di legge alla succitata ordinanza del 6.10.89. la richiesta veniva rigettata con ordinanza emessa fuori udienza in data 20/11/89 >> tutto ciò premesso citava i condomini di cui sopra Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta, Corista Alfonso, Palmieri Elena, eredi Piluso Giuseppe affinché venisse accertato e dichiarato che: << la responsabilità della situazione di pericolo verificatasi sull'ala del palazzo di proprietà dei conventi, che insiste su via Garopoli è da addebitare esclusivamente ai sigg.ri Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta; che la responsabilità per i danni provocati nella casa di abitazione dell'avv.to Francesco Antonio Pinto sono da imputare ai lavori abusivi eseguiti dal sig. Serra Ugo, Lavorato Teresa Scorzafave Giuseppe e Lavorato Annetta; conseguentemente condannare gli stessi a pagamento della somma dovuta all'avv.to Pinto a norma dell'art. 1123 per gli interventi sull'ala condominiale del palazzo che insiste su via Garopoli; condannare gli stessi al risarcimento dei danni provocati nell'appartamento di proprietà dell'avv.to Pinto >>.

I convenuti Serra, Lavorato e Scorzafave contestavano la domanda eccependo che i danni all'immobile erano derivati dallo stato di incuria in cui il medesimo versava e, quanto ai danni alla stanza del ricorrente, al degrado della stessa dovuto a mancata manutenzione ordinaria da parte del Pinto. Palmieri Elena deduceva che alcuna domanda risultava spiegata nei suoi confronti.

Il tribunale di Rossano con ordinanza in data 17 giugno 1992 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condominio.



1

M. Ugo

L'ordine non veniva eseguito ed il processo proseguiva con le originarie parti.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda nei sensi sopra precisati.

Di tale pronuncia si dolgono gli appellanti lamentando, oltre alla nullità della sentenza per l'omessa trascrizione delle conclusioni e per la mancanza di motivazione, l'erronea valutazione della prova, il travisamento del fatto e la conseguente ultrapetizione per avere addossato ad essi appellati e non a tutti i condomini le spese di ripristino dell'intero fabbricato senza tener conto, per di più che il Pinto aveva fatto richiesta di pagamento dei soli danni da lui risentiti.

L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della sentenza. Invero le conclusioni di tutte le parti non risultano trascritte, tuttavia dalla lettura dello svolgimento del processo emerge che il giudice di prime cure ne ha tenuto conto, facendo espresso richiamo al contenuto delle difese e, per quel che rileva in questa sede, quanto ai convenuti Serra, Lavorato e Scorzafave evidenziava: << si sono costituiti in giudizio riportandosi in tutto a quanto eccepito nella comparsa di risposta e di costituzione fatta dinanzi al Pretore di Corigliano C. e, in particolare, fanno rilevare che lo stato di degrado raggiunto dall'immobile è soltanto attribuibile all'incuria di tutti i comproprietari del fabbricato così come la maggior parte dei danni che si lamentano sussistere nella stanza del ricorrente sono addebitabili alla sua incuria consistita nel non aver operato nessun intervento perché non si verificasse. Concludono chiedendo il rigetto della proposta domanda e la condanna del ricorrente attore alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarsi a favore dell'avv.to Angelo Lavorato >>.

Il secondo ed il terzo motivo di gravame attesa la loro connessione

Mr. Mor

possono, invece, venir esaminati congiuntamente.

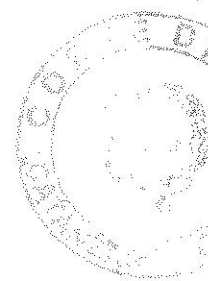
Va premesso che la denuncia di danno temuto è concessa a colui il quale ha ragione di temere che da qualsiasi "cosa" già esistente sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto.

L'azione è posta a tutela di chi, lamentando che altri, pur avendone l'obbligo, non abbia evitato o rimosso una situazione di pericolo usando dell'ordinaria diligenza, tema il verificarsi di una situazione di pericolo o l'aggravarsi del pericolo di danni nell'attesa del giudizio di merito ed ha perciò carattere preventivo rispetto al pericolo e natura anticipatoria in relazione alla causa di esso essendo volta, appunto, alla immediata rimozione delle cause.

Nella specie l'azione nella fase di merito non è stata correttamente intrapresa in quando l'attore ha chiesto l'affermazione di responsabilità nei confronti dei soli proprietari degli appartamenti sovrastanti il suo e solo per suddetta qualità ed ha ignorato le risultanze delle consulenze della fase cautelare e lo stesso provvedimento pretorile che, ravvisato nel condomino il soggetto passivo destinatario dell'ordine di adeguamento statico e di ripristino dei luoghi, aveva emesso nei confronti di tutti i condomini personalmente evocati l'ordinanza cautelare di accoglimento del ricorso.

Dunque, la rilevata situazione di fatto induce a ritenere che in effetti il tribunale di Rossano si incorso nei vizi lamentati con l'atto di gravame e che la domanda del Pinto come avanzata sia infondata.

Invero, la causa delle lamentate infiltrazioni d'acqua nella stanza dell'appartamento del Pinto vengono dal CTU Romio ascritte alla << infiltrazione d'acqua attraverso la risega del muro, proveniente da perdite del pluviale adiacente la parte ovest della stanza in oggetto >>



1

De No

fatto che comporta la legittimazione passiva del condominio non potendo essere i soli odierni appellanti destinatari dell'ordine di manutenzione del pluviale.

Ugualmente per la causa dei cedimenti del pavimento, del balcone e del muro perimetrale individuata dal CTU nel: << cedimento rotazionale del piano di posa delle fondazioni, dovuto ad aumenti di carichi – sopraelevazioni degli ultimi due piani- vibrazioni dovute al traffico >> non potendo che essere il condomino il destinatario dell'ordine di consolidamento delle fondazioni, di rimozione e sostituzione dell'intera struttura a sbalzo (per il rifacimento del balcone) e di rimozione e rifacimento dei solai.

Sono, di fatti, sottoposti al regime comune di cui all'art. 1117 cod. civ. non solo il tetto di copertura, ma anche i muri maestri e tutte le altre parti dell'edificio necessarie all'uso comune.

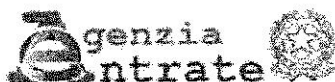
Nel caso di specie, dunque, non esiste una responsabilità diretta degli odierni appellanti in relazione al pericolo di danno per l'attore (essendo il lavori eseguiti negli appartamenti di proprietà consistiti nella mera sostituzione del pavimento e piccoli interventi manutentivi – sostituzione telai finestre, creazione di una passaggio da una stanza all'altra- che non hanno inciso sulla struttura) sicchè risultano palesemente travisate le risultanze istruttorie così come sussiste il vizio di ultrapetizione, da parte del giudice di prime cure che ha posto carico degli odierni appellanti quali proprietari degli appartamenti sovrastanti l'intero costo dei lavori di adeguamento statico del fabbricato condominiale.

La domanda di merito non può pertanto trovare accoglimento essendo rivolta nei confronti di soggetti non legittimati passivamente.

Né può disporsi diversamente, ovvero pro quota a carico di ciascun condomino in proporzione alle tabelle millesimali vigenti difettando

MODULARIO
F. - Tasse - 97

MOD. 263 quater (Tasse)



NOTA DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

UFFICIO DI:

DPCZ UT CATANZARO

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

SERIE	NUMERO	DATA
4	006321	19/06/2013

RIPARTIZIONE DEL CARICO

TRIBUTO	IMPORTO
ERARIO	258,00
964T	5,00
IMPORTO TOTALE EURO	
263,00	

EURO 263,00

DATA DELL'ATTO 01/06/2009

N. DI REPERTORIO 790

UFFICIALE ROGANTE O RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

CORTE APPELLO CATANZARO

INDICAZIONI RELATIVE ALL'ATTO

2009 002 432 SC

REP.790/09 CART.3

ATTORE/CONVENUTO: SERRA UGO + ALTRI/PINTO F.SCO ANTONIO + ALTRI

VARIAZIONI

Assistente Tabulario
Antonio Conte

totalmente la domanda sul punto giacchè il Pinto non ha mai esteso l'originaria domanda ai rimanenti condomini, anzi ha sempre escluso una legittimazione delle controparti pro quota avendo insistito per una legittimazione degli odierni appellanti non quali condomini, ma quali proprietari esclusivi degli appartamenti soprastanti.

L'appello principale va conclusivamente accolto con conseguente rigetto della domanda introdotta da Pinto Francesco Antonio.

Rimane assorbito l'appello incidentale relativo alla diversa ripartizione delle spese di lite quanto alla posizione di Palmieri Elena.

Le spese del doppio gradi di giudizio vanno poste a carico di Pinto Francesco Antonio in ragione dell'ordinario criterio della soccombenza.

Ugualmente le spese di consulenza come liquidate nell'istruttoria di primo grado vanno poste a carico del Pinto, rimasto soccombente.

P.T.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, terza sezione Civile, sulle premesse conclusioni dei procuratori delle parti e sentita la relazione del Consigliere Istruttore, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Serra Ugo, Lavorato Teresa, Lavorato Annetta, Scorzafave Salvatore, Scorzafave Vincenzo e Scorzafave Antonio con atto notificato il 5-9 maggio 2005 nei confronti di Pinto Francesco Antonio, Corista Alfonso, Palmieri Elena, Piluso Alfonso, Piluso Tina e Santo Maria, nonché sull'appello incidentale proposto da Pinto Francesco Antonio con la comparsa di costituzione del 12 luglio 2005 avverso la sentenza del Tribunale di Rossano Sezione Stralcio in data 19 aprile 2004, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara la contumacia di Palmieri Elena in proprio ed in qualità, Piluso Alfonso, Piluso Tina e Santo Maria;

Campione N°

Prov. N°

Prov. Sez. N° 2195

22060/11

ESTRATTO DI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE SECONDA Aula 'S'

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

1 PINTO FRANCESCO ANTONIO

contro

2 SERRA UGO

RGN: 26128/09

avverso la SENTENZA n. 432/09 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO depositata il
01/06/09;

Num. Ruolo 612/05

OMISSIS

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 2000 per esborsi,
oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta il 3 maggio
2011.

Seguono le firme

Depositata in Cancelleria

Roma, 24 OTT. 2011..

Per estratto conforme

Roma, 24 OTT. 2011

Il Cancelliere
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

Il Cancelliere
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

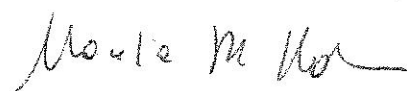
2. accoglie l'appello principale e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda introdotta da Pinto Francesco Antonio con atto di citazione del 21 febbraio - 1 marzo 1990;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. condanna Pinto Francesco Antonio alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di controparte che liquida per il primo grado quanto a Serra Ugo, Lavorato Teresa, Lavorato Anna e Scorzafave Giuseppe in € 3.000,00 complessivi e comprensivi della fase cautelare di cui € 1.200,00 per diritti ed € 1.800,00 per onorario, e che distrae ex art. 93 c.p.c in favore dell'avv.to Angelo Lavorato che ne ha fatto richiesta ed in complessivi € 2.750,96 per Palmieri Elena di cui € 250,96 per spese, € 1.000,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorario e quanto al presente grado quanto a Serra Ugo, Lavorato Teresa, Lavorato Anna e Scorzafave Salvatore, Scorzafave Vincenzo e Scorzafave Antonio in complessivi € 4.570,00 di cui € 370,00 per esborsi, € 1.400,00 per diritti ed € 2.800,00 per onorario; nulla per le rimanenti parti processuali che non hanno svolto attività defensionale.
5. pone a definitivo carico di Pinto Francesco Antonio gli oneri di CTU come liquidati nel corso della fase cautelare di primo grado;

Così deciso in Catanzaro, nella camera di Consiglio della Corte di Appello, II sezione civile, il 30 aprile 2009.

Il Consigliere Est.

Il Presidente

(dott.ssa Claudia De Martin) (dott. Gianfranco Migliaccio)



CORTE DI APPELLO
DI CATANZARO

Depositato in Cancelleria

Il 01-06-09

IL CANCELLIERE



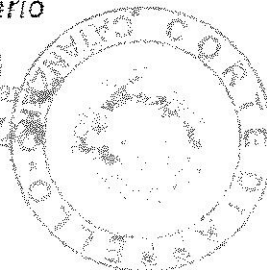
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

E' copia conforme all'originale

Catanzaro, 11/10/2018

Il Funzionario Giudiziario

Il funzionario giudiziario
Ass. Tiziana RUFOLO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Angelo Lavarello

procuratore costituito nell'interesse di Teme Up + e Gr

Catanzaro, 11/10/2018

FIRMATO: Il Funzionario Giudiziario

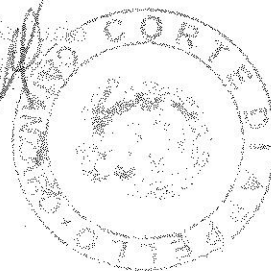
Il funzionario giudiziario
Ass. Tiziana RUFOLO

E' copia conforme all'originale per uso notifica.

Catanzaro, 11/10/2018

Il Funzionario Giudiziario

Il funzionario giudiziario
Ass. Tiziana RUFOLO





22060/11

E SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

Danno temuto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26128/2009

Dott. GIOVANNI SETTIMI

- Presidente - Cron. 22060

Dott. STEFANO PETITTI

- Consigliere - Rep.

Dott. IPPOLISTO PARZIALE

- Consigliere - Ud. 03/05/2011

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Rel. Consigliere - GC

Dott. ALBERTO GIUSTI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

CU+C.I.

ORDINANZA

sul ricorso 26128-2009 proposto da:

PINTO FRANCESCO ANTONIO PNTFNC49E01D005X,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell'Avvocato Marcello Forgetta,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Farina,

poi deceduto, per procura speciale a margine del

ricorso;

- ricorrente -

contro

2011

2195

SCORZAFAVE VINCENZO, LAVORATO ANNETTA, LAVORATO

TERESA, SCORZAFAVE SALVATORE, SERRA UGO, SCORZAFAVE

ANTONIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GAETANO CORONARO 94 (OSTIA), presso lo studio

M

dell'avvocato PAGLIARO ALFONSO, rappresentati e difesi
dall'avvocato LAVORATO ANGELO, giusta procura in calce
al ricorso notificato;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 432/2009 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO del 30.4.09, depositata l'01/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/05/2011 dal Consigliere Relatore
Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese
di lite liquidate in euro 2000 per esborsi, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della
seconda sezione civile tenuta il 3 maggio 2011.

D'In

Fatto e diritto

E' impugnata la sentenza resa il 1 giugno 2009 dalla Corte di appello di Catanzaro nel giudizio promosso dall' avv. Francesco Antonio Pinto per l'accertamento del pericolo creato dalla condizione di un'ala del palazzo di proprietà dei convenuti sito in via Garopoli nel comune di Corigliano Calabro, con la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni a vario titolo arrecati all' odierno ricorrente.

In riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rossano, la Corte territoriale, adita da Serra Ugo, Lavorato Teresa, Lavorato Annetta, Scorzafave Salvatore, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Antonio, ha rigettato la domanda originaria, nonché l'appello incidentale spiegato dall'avv. Pinto.

Sono rimasti contumaci nel giudizio di appello i signori Palmieri Elena, Piluso Alfonso, Piluso Tina, Santo Maria.

Il ricorso per cassazione dell'avv. Pinto, notificato agli appellanti il 26 febbraio 2009, è stato resistito da controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

All'adunanza del 2 febbraio 2011, la causa è stata rinviata perché il Collegio, preso atto di comunicazione, proveniente dallo studio Farina, attestante il decesso del difensore del ricorrente, ha disposto rinnovo della notificazione alla parte personalmente.

E' stata eseguita tale notificazione, nonché comunicazione a mezzo fax all'ufficio Unep di Ostia, atteso che il difensore dei

controrricorrenti ha eletto domicilio presso avvocato avente studio nel circondario di quel tribunale.

La relazione preliminare ha rilevato che il ricorso, soggetto *ratione temporis* alla disciplina novellatrice di cui al d. lgs n. 40/2006, è inammissibile.

Il primo articolato motivo (di cui ai nn. 1 - 2- 3 - 4 e 5 di pag 3) concerne violazione dell'art.101 cpc, 102 cpc e 112 cpc , in relazione all'art. 360 n. 4 cpc; violazione degli artt 165, 346, 347 cpc e 74 disp. Att. Cpc. in relazione all'art 360 n. 3; vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

Esso non espone, per nessuno dei profili numerati, il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell'art. 366 bis cpc, a pena di inammissibilità, per l'illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3), e 4).

Mette conto aggiungere che la principale questione sollevata - attinente la ritualità della costituzione degli appellanti - necessitava di specifica formulazione del quesito, poiché coinvolgeva aspetti giuridici controversi.

Inoltre va rilevato, come indicato nella relazione, che la doglianza, per quanto individuabile con il richiamo in ricorso di un precedente di questa Corte, è manifestamente infondata.

Va infatti ribadito l'insegnamento fatto proprio dalla Corte d'appello e di recente ribadito da Cass. 17666/09, in forza del quale: La costituzione in giudizio dell'appellante mediante

deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anziché l'originale, dell'atto d'impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l'improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, previste tassativamente, quali cause d'improcedibilità, dall'art. 348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990. (v anche Cass 23027/04; ~~23492/10~~ *AN*)

Quanto alla omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti di Corista Alfonso, Palmieri Elena e degli eredi Piluso, di cui il ricorso discute a pag. 7, va rilevato che la sentenza dà atto del decesso del Corista e della evocazione in giudizio della sua erede Palmieri Elena. Dà atto inoltre, espressamente, della regolare citazione in giudizio di appello della Palmieri stessa e di Piluso Alfonso, Piluso Tina, Santo Maria, dichiarati contumaci (cfr sent. Pag 8 - 10 e 14). L'asserita mancata notificazione dell'appello ai suddetti convenuti è quindi negata. L'eventuale affermazione in sentenza di una realtà contrastante con atti di causa doveva essere oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cpc.

Quanto alla parte di questo motivo (o autonomo motivo) che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione

all'art. 360 n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

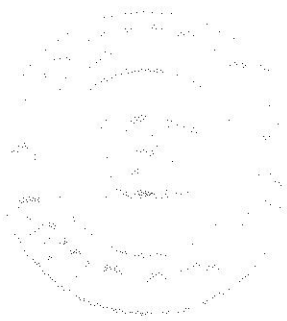
In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360 n.5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l'inammissibilità dall'art. 366 bis cpc.

La censura è inoltre esposta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché non riporta integralmente e per esteso i passi delle risultanze dai quali si dovrebbe desumere l'erroneità della valutazione, apparentemente coerente ed esauriente, contenuta nella sentenza impugnata (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).

IL Collegio condivide pertanto quanto rilevato nella relazione, il cui contenuto è stato qui sostanzialmente riportato.

Mette conto aggiungere che non v'è luogo per disporre integrazione del contraddittorio nei confronti degli appellati contumaci. Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività

V M



processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio (SU 6826/10).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 2.000 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

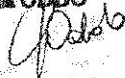
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta il 3 maggio 2011

Il Presidente

Giovanni Settimj



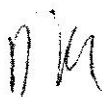
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 24 OTT. 2011



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO



CORTE DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE -

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. *Angelo Lavarato*
nell'interesse di *Vincentina Scorza fove +5*
in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi
assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica
di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

19 SET 2012

Roma, 11



F.10 IL FUNZIONARIO

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FONTANA

E' conforme alla prima copia rilasciata

19 SET 2012

Roma, 11



IL FUNZIONARIO

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FONTANA

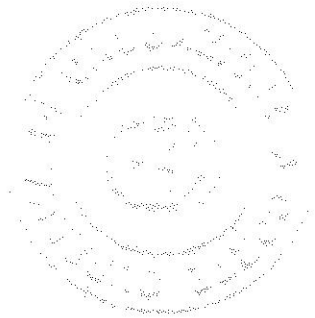
[Handwritten signature]

N.2 COPIE: Esecutiva
DIRITTI €ur: 24,82
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: LAVORATO
IL: 19/09/2012

Numero: 22060

Anno: 2011

Civile



STUDIO LEGALE
AVV. ANGELO LAVORATO
VIA DELLA SCUOLA 13
CORIGLIANO-ROSSANO
TEL. E FAX.0983.886643
PEC. STUDIOLEGALELAVORATO@PEC.GIUFFRE.IT Email:
studiolegalelavorato@gmail.com

ATTO DI PRECETTO

I sigg.ri Scorzafave Antonio (CF.SCRNtN64H10D005N), Scorzafave Vincenzo (CF.SCRVCN61T16D005U), Scorzafave Salvatore (SCRSVT49E10D005L), anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, oggi defunti, Lavorato Teresa (CF.LVRTRS38A53D005T) e Serra Ugo (SRRGUO35L26F839Y), tutti rappresentati e difesi per procura a margine del presente atto dall'Avv. Angelo Lavorato (cf. LVRNGL49B02H818L) ed elett.te dom.ti tutti nello studio di quest'ultimo in Corigliano-Rossano, via della scuola 13, premettono che la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n°432/2009 ha condannato Pinto Francesco Antonio alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore di Scorzafave Giuseppe, Lavorato Teresa. Lavorato Anna e Serra Ugo, distratte a favore dell'Avv. Angelo Lavorato, verso il quale si sono obbligati a pagare i propri difesi, eredi di Lavorato Anna e Scorzafave Giuseppe, liquidate in €3.000,00, comprensive della fase cautelare, ed € 4.570,00, di cui €3670,00 per esborsi. Detta sentenza è stata impugnata in cassazione e questa con sentenza n°22060/2011 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pinto Francesco Antonio e condannato a pagare le spese e competenze di lite, liquidate in €2000,00 per onorari ed €200,00 per spese. Le summenzionate sentenze, munite di formula, vengono notificate in uno al presente atto.

Ritenuto il tempo trascorso ed il mancato pagamento, i suddetti, ut supra rappresentati e difesi,

INTIMANO E PRECETTANO

Il sig. Pinto Avv. Francesco Antonio (cf.pntfnc49e01d005x), con studio legale in Corigliano-Rossano, c.da Ralla (SNC), di pagare, nel perentorio termine di gg.10 dalla notifica del presente atto, pena l'esecuzione forzata, le seguenti somme: € 3.000,00 per onorari e diritti

*Vi è consegnata copia
dell'originale del presente atto*

STUDIO LEGALE
AVV. ANGELO LAVORATO
VIA DELLA SCUOLA 13
CORIGLIANO-ROSSANO
TEL. E FAX.0983.886643

PEC. STUDIOLEGALELAVORATO@PEC.GIUFFRE.IT Email:
studiolegalelavorato@gmail.com

liquidati;€360,00 per spese forf.; €134,40 per cap; €768,76 der iva su dette somme; €4.570,00 per onorari liquidati e spese; €504,00 per spese forf.; €188,76 per cap; €1.076,28 per iva su detti onorari; €2.200,0 per onorari e diritti liquidati; €240,00 per spese for.; €80,00 per cap; €510,40 per iva; €55,80 per spese rilascio copie;€4,00 per spese fotostatiche sentenze; € 225,00 per onorari precetto; €33,75 per spese forf. ;€10,35 per cap; €59,20 per iva e cosi complessivamente la somma di € 14.020,70 (S.E.O) , oltre interessi maturati e maturandi e spese successive occorrente, nonché onorari e spese in caso d'esecuzione.

Si avverte il debitore suindicato che ex.art.480,2° co, cpc potrà rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista nominato dal giudice per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo coi creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore.

Si avvisa che per la compilazione dell'atto di deposito del piano del consumatore, si può optare per il modo FAX o l'elaborato elettronico depositato nel fascicolo di esecuzioni per, via
Corigliano-Rossano, li 15/10.2019.

Avv. Angelo Lavorato

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Avvocato e nell'interesse di cui in atti, la sottoscritta Ufficio

Ufficiario addetto all'Ufficio Unico del Tribunale

certificato della di quanto precede al Sig. Pronto Arr.

**Francesco Antonio Cozzano -
Ravenna, 04/06/2019 (SAC)**

